

R.G. 4/2021 L.P.



Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile

Il Giudice, Dott. Milton D'Ambra, nel procedimento di liquidazione del patrimonio in epigrafe, ha emanato il seguente

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata il 21 aprile 2021, ai sensi dell'art. 14-*ter* l. 3/2012, da MIRKO ROBERTO, [RBR MRK 79C16 D912U], elettivamente domiciliato in Milano, Via Sant'Andrea n 7 presso lo studio legale dell'avv. Salvatore LUISE che lo rappresenta e difende.

Esaminata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. di cui all'art. 14-*ter*, co. 3, l. 3/2012.

Premesso che il procedimento di liquidazione del patrimonio

- si configura come alternativa volontaria rispetto alle altre due soluzioni di carattere negoziale offerte dal legislatore alla crisi da sovraindebitamento;
- si tratta di un procedimento "espropriativo-concorsuale", con la funzione di realizzare il massimo soddisfacimento dei creditori, prescindendo, tuttavia, dal loro consenso e non rispondendo ad una finalità di risanamento;
- rispecchia le modalità di una liquidazione fallimentare, in quanto prevede la formazione di uno stato passivo (con una marcata semplificazione del contraddittorio), la fase di esecuzione della liquidazione del patrimonio (con la designazione di un liquidatore cui è affidata la gestione dell'intero patrimonio del debitore), nonché lo spossessamento del debitore e il divieto di azioni individuale da parte dei creditori, con ciò distinguendosi dalla c.d. *cessio bonorum* che, da un lato, può avere ad oggetto anche solo una parte dei beni del debitori e, dall'altro, non impedisce ai creditori dissenzienti il diritto di agire esecutivamente sui beni oggetto della *cessio* (art. 1980, co. 2, c.c.);
- l'istituto è rivolto al debitore qualificabile alla stregua di consumatore, all'imprenditore non fallibile, nonché ai professionisti;



- può aprirsi d'ufficio ai sensi dell'art. 14-*quater* l. 3/2012 in sede di conversione della procedura di composizione della crisi nelle ipotesi tassativamente indicate;
- si sviluppa nella redazione di un programma di liquidazione avente durata minima quadriennale dal deposito della domanda (art. 14-*nonies*, co. 5, l. 3/2012), per evitare condotte opportunistiche da parte del debitore che tenti di sottrarsi alle obbligazioni assunte, rientrando nell'oggetto anche i beni sopravvenuti nel quadriennio, tenuto conto che, laddove la procedura dovesse durare più a lungo, permane il divieto di azioni esecutive individuali da parte dei creditori particolari, evidente manifestazione del *favor debitoris* che ispira l'istituto;
- il debitore civile sovraindebitato non deve essere assoggettabile alle procedure concorsuali e non deve aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle tre procedure di sovraindebitamento, a pena di inammissibilità della domanda (art. 7, co. 2, lett. a) e b), richiamate dall'art. 14-*ter*, co. 1, l. 3/2012), tenuto conto che in giurisprudenza è stata condivisibilmente sostenuta l'alternatività tra la proposta di accordo per la composizione della crisi e la domanda di liquidazione del patrimonio (Trib. Massa, 20 febbraio 2015), ferma restando la possibilità di articolare le due domande in subordine l'una dall'altra;
- a pena di inammissibilità della domanda, deve essere allegata la documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. 3/2012, tra cui le scritture contabili, se il debitore svolge attività d'impresa, e l'inventario di tutti i beni del debitore, con indicazioni specifiche sul possesso; deve, inoltre, essere allegata la Relazione particolareggiata dell'O.C.C. nella quale vanno indicate:
 - le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata da debitore civile nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - le ragioni dell'incapacità del debitore civile di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - il resoconto sulla solvibilità del debitore civile negli ultimi cinque anni;
 - l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, tenuto conto che il computo deve essere fatto decorrere non già dalla cessazione degli effetti dell'atto, bensì dalla (più risalente) data di compimento (Trib. Prato, 28 settembre 2016);
 - il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata;
- la domanda è inammissibile qualora la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 14-*ter*, co. 5, l. 3/2012);
- condivisibilmente, la giurisprudenza ha puntualizzato che il controllo giurisdizionale, oltre che i profili di ammissibilità legali, ha ad oggetto anche il profilo della meritevolezza (Trib. Alessandria, 15 ottobre 2015), a ciò essendo finalizzate le indicazioni dell'O.C.C. relative alle cause



dell'indebitamento, alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni e alla attendibilità della documentazione prodotta con la domanda;

- è prevista la sospensione, ai soli fini del concorso, del corso degli interessi legali e convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che si tratti di crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio per i quali restano salvi gli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

- il decreto di apertura è titolo esecutivo ed incide sulla disponibilità sia materiale che giuridica dei beni, dovendo essere equiparato al pignoramento (art. 14-*quinquies* l. 3/2012) ed essendogli riconosciuta un'efficacia assimilabile a quella di cui all'art. 44, co. 1, L. Fall.

Rilevato che il ricorrente MIRKO ROBERTO si trova nella situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 6, co. 2, lett. a), l. 3/2012, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla l. 3/2012, delle quali, peraltro, non si è avvalso nei cinque anni antecedenti il deposito della presente domanda.

Ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio.

Considerato che MIRKO ROBERTO è sposato dal 2012 in regime della separazione dei beni con Alessandra BIONDI e che dal matrimonio sono nati due figli, Gabriel nato il 29.03.2011 e Giorgia nata il 26.08.2015. Dal 2007 è agente di commercio nel settore dei dolci e di altri prodotti alimentari, mentre la moglie è dipendente dal 07.02.2007 della TCO Sud Italia s.r.l. con mansioni di impiegata.

Rilevato che il ricorrente mette a disposizione dei creditori i seguenti beni e rapporti che costituiscono l'interezza del suo patrimonio:

- il reddito da lavoro autonomo che, da Certificazione Unica 2020, è risultato nell'anno 2019 pari ad € 24.008,00;

- la quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà del compendio immobiliare composto da appartamento (A/2) e autorimessa (C/6) sito a Cerro Maggiore (MI), Via Don Milani n. 2 (Catasto FABBRICATI: Foglio 3, Particella 1076, Sub n. 5 e 6), già libero da persone e cose e, peraltro, già oggetto della procedura di espropriazione immobiliare avanti questo stesso Giudice nella causa portante R.G. 80/2020 E.I. promossa ad istanza del creditore ipotecario fondiario INTESA SANPAOLO con l'intervento di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, nella quale con ordinanza ex art. 569 c.p.c. venivano delegate le operazioni di vendita al Dott. Giampiero TOSI e veniva riconosciuto il privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB; l'altra quota di $\frac{1}{2}$ del diritto di proprietà è in capo



all'ex compagna del ricorrente Patrizia POZZATO, anche lei parte esecutata nella causa di espropriazione forzata;

- il saldo del conto corrente ordinario n. 17168242 intrattenuto con UBI Banca s.p.a.. sul quale è regolata l'apertura di credito con affidamento fino ad €. 1.000,00;
- la Polizza vita stipulata con Allianz della quale paga il premio mensile di €. 45,00 e che garantisce in caso di suo decesso agli eredi legittimi in parti uguali di beneficiare dell'importo di €. 50.000,00;
- l'autovettura SEAT Leon immatricolata nel 2007 targata DN177PL sottoposta in data 20/11/2015 a Provvedimento di Fermo Amministrativo trascritto il 24/11/2015 R.P. A678248R in favore del Concessionario della riscossione.

Rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente si risolve nei debiti contratti con la ex compagna Patrizia POZZATO per l'acquisto dell'immobile sottoposto a procedura di espropriazione, nelle spese condominiali inerenti il medesimo compendio immobiliare e in debiti di natura erariale per i quali i rispettivi creditori promuovevano e intervenivano nella menzionata procedura di espropriazione forzata; in particolare, i debiti derivano da:

- mutuo fondiario erogato da Intesa San Paolo s.p.a. (poi ceduto, ai sensi dell'art. 58 TUB, alla Yoda spv s.r.l.) (€ 86.798,67 in linea capitale, oltre interessi ex art. 2855 c.c.) garantito da ipoteca di 1° grado sull'immobile pignorato;
- tributi e accessori risultanti da ruoli esattoriali già affidati al Concessionario della riscossione (€ 53.642,82 in linea capitale) garantiti da ipoteca di 2° grado sull'immobile pignorato;
- garanzia personale di per il finanziamento contratto dalla moglie Alessandra BIONDI con Toyota Financial Services Italia per l'acquisto dell'autovettura a lei intestata (€ 7.536,34);
- spese condominiali dovute al Condominio Milani (€ 2.358,07);
- tassa automobilistica per l'anno 2019 dovuta alla Regione Lombardia (€ 201,80).

Ai debiti menzionati si aggiungono in prededuzione sia l'importo dovuto al difensore e all'O.C.C. secondo quanto meglio di seguito precisato, vista l'assoluta abnormità degli importi richiesti.

Ritenuto che la proposta, in definitiva, soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, subordinatamente alla stretta osservanza delle seguenti condizioni:

- il liquidatore subentri nel giudizio di espropriazione immobiliare portante R.G. 80/2020 E.I. pendente avanti questa stessa Sezione, al fine di realizzare in quella sede la liquidazione degli immobili, rispettando il tempestivamente richiesto privilegio processuale di cui all'art. 41 TUB invocato dal creditore precedente ipotecario fondiario (a cui succedeva, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., Yoda spv s.r.l.), rimettendo sul conto da intestare alla presente procedura l'eventuale residuo al



netto delle spese garantite dal privilegio di cui all'art. 2770 c.c. e degli acconti direttamente versati dall'aggiudicatario al creditore ipotecario fondiario nella misura che stabilirà il G.E. sulla base dell'accertamento dello stato passivo compiuto in questa procedura, alla stregua dei principi dettati nella sentenza n. 23482 del 2018, applicabili per analogia alla procedura di liquidazione del patrimonio attesa la comune finalità "espropriativo-concorsuale";

- le spese della presente procedura non potranno esser liquidate come rappresentato nella Relazione particolareggiata, in quanto:

a) il compenso al Custode giudiziario e al Professionista delegato saranno oggetto di autonoma liquidazione da parte del Giudice dell'esecuzione della causa di espropriazione portante R.G. 80/2020 E.I.;

b) il compenso per l'O.C.C. e quello per il Liquidatore nominato saranno liquidati sulla base dell'art. 18 d.m. 202/2014, secondo il principio di unicità del compenso e il criterio della proporzionalità, calcolando una percentuale determinata sull'ammontare dell'attivo realizzato *dalla liquidazione stessa* e del passivo accertato nel corso della procedura, precisando sin d'ora che la liquidazione dei beni già oggetto di procedura di espropriazione non sarà calcolata tra le voci dell'attivo realizzato, verificandosi altrimenti una illegittima duplicazione di passivo ammesso al privilegio di cui agli artt. 2770 e 2777 c.c., a detrimento del ceto creditorio. Il Liquidatore potrà, se del caso, chiedere un acconto (art. 15 d.m. 202/2014) per l'attività svolta prima dell'apertura della presente procedura in qualità di O.C.C. In ogni caso la liquidazione terrà conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con la liquidazione;

c) il compenso per il difensore non potrà essere superiore all'importo di € 1.500,00 mediamente liquidato da questo Tribunale, tenuto conto della marginalità della difesa tecnica in presenza dell'opera prestata dall'O.C.C. e delle informazioni già contenute nella Relazione particolareggiata.

Ritenuto che la proposta soddisfi, anche sotto il profilo della meritevolezza, i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss. l. 3/2012, tenuto conto di quanto meglio rappresentato nella Relazione particolareggiata ai Paragrafi 2, 6 e 7.

Esaminati gli atti e i documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, da due figli minorenni e che il reddito del nucleo familiare conta anche sulle entrate della moglie Alessandra BIONDI, dipendente dal 07.02.2007 della TCO Sud Italia s.r.l. con mansioni di



impiegata, va disposta, ai sensi all'art. 14-*quinquies*, co. 2, lett. f), l. 3/2012, l'esclusione dalla liquidazione del reddito del debitore ricorrente nella misura di € 900,00 netti mensili, tenuto conto che, in ogni caso, sono esclusi dalla liquidazione del patrimonio (art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012): a) i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni del figlio, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i loro frutti nei limiti dell'art. 170 c.c.; d) i beni dichiarati *ex lege* impignorabili.

Valutata l'opera prestata sino ad ora dall'O.C.C., l'**Avv. Valentina BAVETTA** può essere confermata quale Liquidatore.

p.q.m.

Visto l'art. 14-*quiquies* l. 3/2012,

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di MIRKO ROBERTO, [RBR MRK 79C16 D912U], nato a Garbagnate Milanese (MI), il 16 marzo 1979, residente a Cerro Maggiore (MI) Piazza Anita Bollati n. 5 alle condizioni di meglio precisate in parte motiva.

NOMINA quale Liquidatore del patrimonio l'**Avv. Valentina BAVETTA**;

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non sia divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio di MIRKO ROBERTO, [RBR MRK 79C16 D912U], ad eccezione della procedura di espropriazione immobiliare portante R.G. 80/2020 E.I. avanti questo Tribunale che procederà essendo stata intrapresa da creditore ipotecario.

DISPONE CHE, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies*, co. 5, l. 3/2012, non possano, sotto pena di nullità, essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.

DISPONE CHE della domanda e del decreto sia data pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, sul sito del Tribunale di Busto Arsizio e su un altro canale di pubblicità a scelta del Liquidatore.

ORDINA l'annotazione della domanda e del presente decreto nel registro delle imprese a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore:

- nei RR.II. competenti con riferimento all'unità immobiliare composta da appartamento (A/2) e autorimessa (C/6) sita a Cerro Maggiore (MI), Via Don Milani n. 2 (Catasto FABBRICATI: Foglio 3, Particella 1076, Sub n. 5 e 6), già libero da persone e cose e, peraltro, già oggetto della procedura di espropriazione immobiliare avanti questo stesso Giudice nella causa portante R.G. 80/2020 E.I.
- nel P.R.A. con riferimento all'autovettura SEAT Leon immatricolata nel 2007 targata DN177PL.



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
II SEZIONE CIVILE

ORDINA la consegna e il rilascio dei seguenti beni:

- a) unità immobiliare composta da appartamento (A/2) e autorimessa (C/6) sita a Cerro Maggiore (MI), Via Don Milani n. 2 (Catasto FABBRICATI: Foglio 3, Particella 1076, Sub n. 5 e 6), già libero da persone e cose e, peraltro, già oggetto della procedura di espropriazione immobiliare avanti questo stesso Giudice nella causa portante R.G. 80/2020 E.I.;
- b) autovettura SEAT Leon immatricolata nel 2007 targata DN177PL.

DISPONE CHE il presente provvedimento - che costituisce titolo esecutivo - venga posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

ESCLUDE dalla liquidazione del patrimonio il reddito del debitore nella misura di € 900,00 netti mensili.

Manda alla Cancelleria la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente, all'O.C.C., e al Liquidatore nominato.

Busto Arsizio, 02/05/2021.

Il Giudice

Dott. Milton D'Ambra